

**CONTRATTO DI FORNITURA DI AUTOBUS IN PROPRIETÀ MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO DERIVANTE DALLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE LOMBARDIA CON LA D.G.R. n. XI/4343 DEL 22/02/2021**

- COMMITTENTE: [\*\*] con sede in [\*\*] , via [\*\*]
- FORNITORE: [\*\*] con sede in [\*\*] , via [\*\*]

<b>CONTRATTO N. [***]</b>	<b>DEL [**]/[**]/2022</b>
	<b>CIG [**]</b>
	<b>CUP [**]</b>

Il presente contratto di appalto pubblico di fornitura (di seguito il “**Contratto**”) è stipulato il giorno [\*] del mese di [\*] dell'anno **duemilaventidue**, nella sede legale di [\*\*] , sita in [\*\*] , Via [\*\*] n. [\*\*],

**tra**

- [\*\*], nato a [\*\*] il [\*\*] - C.F. [\*\*] , non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* di [\*\*], con sede legale in [\*\*] , Via [\*\*] n. [\*\*] - C.F. e Partita IVA [\*\*], il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Società che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (di seguito il “**Committente**”);

**e**

- [\*\*], nato a [\*\*] il [\*\*] - C.F. [\*\*] , non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* di [\*\*], con sede legale in [\*\*] , Via [\*\*] n. [\*\*] - C.F. e Partita IVA [\*\*], il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Società che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (di seguito il “**Fornitore**”);

di seguito il Committente e il Fornitore congiuntamente definiti le “**Parti**”;

**Premesso che**

- il Committente è società consorziata del CAL - Consorzio Autoservizi Lombardi e, in quanto tale, è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale (di seguito “**TPL**”) Sottorete [\*\*] lotto [\*\*], giusto contratto gestito dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- con DGR n. XI/4343 del 22/02/2021 – recante il “Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.” – la Regione Lombardia ha messo a disposizione, tra le altre, dell’Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, le risorse da destinarsi al finanziamento dei gestori per l’acquisto di autobus da destinarsi al servizio di TPL ;
- il Committente ha presentato all’Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, l’istanza di ammissione ai contributi pubblici per il rinnovo del materiale rotabile su gomma adibito al servizio extraurbano del Bacino di Mobilità Milano, Monza e Pavia Sottorete [\*\*] lotto [\*\*] per l’acquisto di n. [\*\*] autobus interurbani HYBRID con propulsione a gasolio ed elettrica, secondo le caratteristiche meglio descritte nel Capitolato tecnico di fornitura (di seguito il “**Capitolato**”);
- in attuazione di quanto previsto, l’Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ha concordato l’impiego delle risorse di cui alla DGR n. XI/4343 del 22/02/2021 indicata al precedente punto b);
- le risorse di cui al precedente punto d), saranno erogate al Committente nei modi e nei termini indicati nell’Allegato A - Punto 7 della DGR n. XI/4343 del 22/02/2021 recante “Riparto e

modalità di gestione dei contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.”;

- f) stante l'impiego di risorse pubbliche, il Committente ha quindi individuato il Fornitore tramite procedura di gara esperita ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. (di seguito il “CCP”) quale esecutore della fornitura, onde è necessario stipulare il Contratto tra le Parti.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano tra loro quanto segue:**

#### **ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 1.2. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati, i seguenti documenti (di seguito i “**Documenti Contrattuali**”):
  - A. il Capitolato;
  - B. l'offerta tecnica ed economica del Fornitore;
  - C. i chiarimenti resi da CAL ai concorrenti in fase di gara, che il Fornitore dichiara di aver ricevuto in copia e quindi di ben conoscere e accettare.
- 1.3. In caso di contrasto di indicazioni contenute in due o più documenti che si riferiscono ad una determinata questione di natura tecnica, il Fornitore avrà diritto di richiedere per iscritto al Direttore dell'Esecuzione (di seguito il “**DEC**”) di indicare entro il termine di giorni 3 (tre) dalla richiesta la soluzione da osservare.
- 1.4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare i Documenti Contrattuali, avendoli dettagliatamente esaminati, e di approvarne espressamente il contenuto.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

- 2.1. Con al sottoscrizione del Contratto il Fornitore si impegna a fornire al Committente, che accetta, n. [\*\*] ([\*\*]) autobus HYBRID con propulsione a gasolio ed elettrica **CLASSE II** tipo [\*\*] modello [\*\*], in conformità alle caratteristiche funzionali di omologazione di cui al Regolamento n. 107 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – recante “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale” e alla Direttiva n. 85/2001” (di seguito gli “**Autobus**” o la “**Fornitura**”). Gli Autobus devono essere conformi alle “Prescrizioni tecniche e funzionali per gli autobus” di cui alla Parte Sesta dell'Allegato “A” alla DGR n. 14957 del 07/11/2003, da immatricolare per i servizi di TPL della sottorete [\*\*] Lotto [\*\*] del Bacino di Mobilità Milano, Monza e Pavia.
- 2.2. Come meglio previsto nel Capitolato, ciascun Autobus deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
  - a) rispondente alla normativa “Euro 6” ibrido (o superiore) sulle emissioni gassose;
  - b) pedana di tipo manuale a ribaltina per carico inabile non deambulante in carrozzella;
  - c) cambio automatico;
  - d) telecamera posteriore di controllo;
  - e) dispositivo conta passeggeri;
  - f) impianto di rilevamento posizione (AVM);
  - g) audiovisivi interni ed esterni;
  - h) predisposizione per installazione di validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;

- i) dotazioni aggiuntive di sicurezza di guida (*alcol lock*; DSA);
- j) videosorveglianza.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO - INVARIABILITÀ**

- 3.1. Il corrispettivo della Fornitura, al netto del ribasso offerto dal Fornitore in sede di gara, è convenuto “a corpo” in Euro **[\*\*],[\*\*]** (**[\*\*]/[\*\*]**), oltre IVA di legge (di seguito il “Corrispettivo”). Non sono previsti oneri per la sicurezza.
- 3.2. Il Corrispettivo è fisso ed invariabile, non può variare in aumento né in diminuzione, ed è determinato, sulla base dell’offerta formulata dal Fornitore in sede di gara, con riferimento alle caratteristiche specifiche degli Autobus.
- 3.3. Il Corrispettivo comprende tutti i costi, diretti ed indiretti, per l’esecuzione a perfetta regola d’arte e con la massima diligenza tecnica della Fornitura, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse, anche se non espressamente e dettagliatamente indicate nei nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.
- 3.4. E’ espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 - lett. a), CCP; è altresì esclusa l’applicazione dell’art. 1664, primo periodo, Cod. Civ. Pertanto, il Fornitore si impegna a mantenere invariati il Corrispettivo e le singole voci di prezzo sino alla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui al successivo art. 5. In particolare, il Corrispettivo non potrà essere aumentato a causa di difficoltà nell’esecuzione del Contratto, anche se del tutto imprevedute o imprevedibili, comportanti l’aumento dei costi a carico del Fornitore conseguenti - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
- a) aumenti di prezzi delle materie prime, dei materiali e della componentistica;
  - b) aumenti di prezzi della manodopera, anche per effetto della revisione di contratti collettivi di lavoro;
  - c) aumenti di tariffe dei trasporti;
  - d) aumenti di prezzi dei carburanti e dell’energia;
  - e) modifiche della normativa anche di natura fiscale;
  - f) corso dei cambi.
- 3.5. Le Parti convengono che il Contratto è aleatorio nei confronti del Fornitore ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ.

### **ART. 4 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

- 4.1. Il pagamento del Corrispettivo da parte del Committente avverrà secondo le seguenti modalità:
- (i) Euro **[\*]** pari al 5% (cinque-per-cento) del Corrispettivo, quale rata di acconto, alla stipula del Contratto;
  - (ii) Euro **[\*]** pari al 95% (novantacinque-per-cento) del Corrispettivo, quale saldo, entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m. dalla emissione della relativa fattura, come definita al successivo art. 10.3 - lett. f) del Contratto.
- 4.2. Il Fornitore riconosce espressamente che la Fornitura è parzialmente finanziata con contributo pubblico definito ed erogato dalla Regione Lombardia e/o dall’Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, nell’ambito del sostegno finanziario per il programma di rinnovo e qualificazione del parco autobus in Lombardia.

### **ART. 5 - TERMINE DI CONSEGNA**

- 5.1. La consegna degli Autobus, completi degli allestimenti richiesti, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno **31 gennaio 2023**. Tale termine è perentorio, improrogabile ed essenziale ad esclusivo favore del Committente ai sensi dell'art. 1457 Cod. Civ.
- 5.2. Sono fatte salve situazioni imprevedute e/o imprevedibili derivanti da caso fortuito o forza maggiore o, comunque, da fatti non imputabili al Fornitore; pertanto, non giustificano il ritardo del Fornitore circostanze ad oggi manifestamente notorie quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le conseguenze dell'emergenza sanitaria per la pandemia COVID-19, il rallentamento nella fornitura di materie prime, materiali e/o componenti (es. centraline elettroniche) e i ritardi nelle forniture energetiche.

#### **ART. 6 - RITARDO NELLA CONSEGNA - PENALE - RISOLUZIONE**

- 6.1. Qualora il ritardo della consegna degli Autobus da parte del Fornitore comporti la decadenza, totale o parziale, del contributo pubblico erogato al Committente, questi potrà, a sua insindacabile giudizio:
  - (i) continuare comunque nella esecuzione della Fornitura trattenendo dal Corrispettivo (al netto dell'IVA) una penale pari all'importo del contributo pubblico decurtato, corrispondente all'80% (ottanta-per-cento) del Corrispettivo; oppure
  - (ii) risolvere il Contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 Cod. Civ. e chiedere al Fornitore il risarcimento dei danni, con facoltà di rivolgersi al concorrente classificatosi secondo (e così di seguito) nella graduatoria finale della gara di cui alla Premessa *sub f*).

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE**

- 7.1. Il Fornitore si impegna ad allestire gli Autobus secondo le "Prescrizioni tecniche e funzionali per gli autobus" di cui alla Parte Sesta dell'Allegato 1) alla DGR n. 14957 del 7.11.2003, nonché in ottemperanza le disposizioni regionali in merito alla colorazione ed utilizzo delle superfici esterne degli Autobus.
- 7.2. Il Fornitore garantisce che gli Autobus forniti sono dotati di idonei sistemi omologati atti a garantire l'accesso e lo stazionamento di almeno un passeggero su sedia a ruote.
- 7.3. Il Fornitore si impegna a certificare con idonea documentazione la rispondenza degli Autobus alle disposizioni contenute nel D.M. 24.7.1996 recante "Nuove norme relative alle caratteristiche funzionali e di unificazione degli Autobus destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone", nonché a documentare ogni eventuale richiesta degli Enti competenti in ordine all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche regionali.
- 7.4. Il Fornitore si impegna ad assicurare la disponibilità dei ricambi per almeno 10 (dieci) anni dalla data di cessazione della produzione dei singoli modelli.
- 7.5. Il Fornitore si obbliga inderogabilmente a consegnare al Committente per ciascun Autobus la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
  - a) libretto d'uso e manutenzione per le parti meccaniche e la carrozzeria, corredato degli opportuni schemi tecnici;
  - b) norme per la riparazione e revisione del veicolo (parti meccaniche, impiantistica e carrozzeria);
  - c) catalogo parti di ricambio dell'autotelaio e della carrozzeria anche su supporto informatico;
  - d) certificato di conformità (CoC);
  - e) dichiarazione di vendita;
  - f) certificato di garanzia per l'autotelaio, gruppi meccanici e carrozzeria.

- 7.6. Il Fornitore, agli effetti delle certificazioni riguardanti le prestazioni degli Autobus in ordine al contenimento delle emissioni inquinanti, si impegna a presentare in sede di consegna degli Autobus il relativo certificato di conformità (CoC).
- 7.7. E' obbligo del Fornitore di ottemperare alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti autorità che siano comunque responsabili nell'esecuzione della Fornitura.
- 7.8. Il Fornitore si obbliga a tenere il Committente manlevato e indenne da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni), e dagli eventuali oneri conseguenti, derivante da contestazioni, richieste, etc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione del Contratto.

#### **ART. 8 - GARANZIA DELLA FORNITURA**

- 8.1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la Fornitura con la massima diligenza professionale, secondo i più alti livelli tecnici e a perfetta regola d'arte; pertanto, il Fornitore risponde nei confronti del Committente per eventuali difetti, mancanza di qualità, inidoneità allo scopo e/o non conformità degli Autobus alle specifiche dei Documenti Contrattuali.
- 8.2. Il Fornitore si obbliga a fornire idonea garanzia per gli Autobus consegnati, senza limite di percorrenza, decorrente dalla data di immatricolazione degli stessi, della durata minima di seguito specificata:
- 2 (due) anni di garanzia generale;
  - 10 (dieci) anni per cedimenti strutturali (rotture e deformazioni) dell'autotelaio e della carrozzeria;
  - 10 (dieci) anni per corrosione passante;
  - 6 (sei) anni per la verniciatura;
  - 10 (dieci) anni per il pavimento (escluso il rivestimento).
- 8.3. Il Fornitore risponde per la difformità ed i vizi degli Autobus fermo restando che:
- a) i vizi riconoscibili dovranno essere denunciati dal Committente prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo ai sensi del successivo art. 10.3-lett. f) del Contratto;
  - b) i vizi occulti dovranno essere denunciati dal Committente entro 6 (sei) mesi dalla loro scoperta prima della scadenza prevista per ciascuna delle categorie sopra indicate al comma 8.2.
- 8.4. Qualora sia richiesto al Fornitore di eliminare i vizi rilevati ed esso non vi provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, lo stesso autorizza sin da ora il Committente a farli eseguire da terzi, senza nessun'altra formalità; in tal caso, il Fornitore subirà la riduzione del Corrispettivo e sarà obbligato a rimborsare al Committente gli eventuali ulteriori costi patiti, che potranno essere detratti dal saldo dovuto ovvero, in difetto, daranno diritto al Committente di ottenerne il rimborso diretto.

#### **ART. 9 - FIDEIUSSIONE**

- 9.1. Contestualmente alla stipula del Contratto, il Fornitore consegna al Committente la fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo l'art. 103 CCP e in base alle modalità indicate dal Committente stesso, di importo pari al 10% (dieci-per-cento) del Corrispettivo, al netto dell'IVA di legge, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'art. 103 CCP.
- 9.2. Tale fideiussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo ed escutibile a prima richiesta senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ., dovrà essere mantenuta valida ed efficace fino alla data di emissione del collaudo e

dovrà garantire il perfetto adempimento del Contratto e la corretta esecuzione dei lavori. In particolare, la garanzia dovrà tenere indenne il Committente (i) per la mancata esecuzione della Fornitura, anche parziale; (ii) per vizi e difformità; (iii) per la risoluzione del Contratto e (iv) per il recesso unilaterale per colpa del Fornitore.

- 9.3. La garanzia sarà restituita al Fornitore subordinatamente all'esito positivo della verifica di conformità degli Autobus ai sensi del successivo art. 10.
- 9.4. Anche in caso di escussione integrale della garanzia, è comunque fatto salvo il risarcimento del maggior danno patito dal Committente.

#### **ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ - PAGAMENTO DEL SALDO**

- 10.1. Ai sensi dell'art. 102 CCP, la Fornitura si intende regolarmente effettuata a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità (di seguito la "**Verifica di Conformità**") e del rilascio del relativo certificato di verifica di conformità (di seguito il "**Certificato**").
- 10.2. La Verifica di Conformità ha per obiettivo di verificare che la Fornitura sia stata eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni di legge e regolamentari e le specifiche tecniche, in conformità al Contratto e ai Documenti Contrattuali.
- 10.3. Fermo restando l'osservanza del termine massimo di cui al precedente art. 5 del Contratto, la procedura di Verifica di Conformità si svolgerà come segue:
- a) almeno **30 (trenta) giorni prima** che gli Autobus siano disponibili per la consegna, il Fornitore comunicherà al DEC il numero di telaio assegnato per singolo Autobus corrispondente all'oggetto del Contratto;
  - b) una volta pronti gli Autobus, il Fornitore comunicherà al DEC l'avvenuta ultimazione della Fornitura e la disponibilità degli Autobus per la Verifica di Conformità presso il Fornitore ovvero presso il Committente; alla predetta comunicazione il Fornitore alleggerà la documentazione prevista nel Contratto, ivi compresa quella relativa all'avvenuta omologazione degli Autobus comprovata dal relativo certificato di conformità (CoC);
  - c) **entro 10 (dieci) giorni** dal ricevimento della comunicazione di ultimazione fornitura, il DEC, verificata la correttezza della comunicazione del Fornitore e acquisito ogni documento necessario e/o opportuno anche al fine di comprovare la corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui alle Premesse sub c)-d)-e), informerà il Committente e il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito il "**RUP**") dell'avvio della procedura di Verifica di Conformità;
  - d) **entro 5 (cinque) giorni** dall'avvio della procedura di Verifica di Conformità, il DEC fisserà la data della Verifica di Conformità e convocherà le Parti e il RUP presso il luogo di esecuzione dove il Fornitore renderà disponibili gli Autobus per le conseguenti prove;
  - e) il giorno fissato per la verifica degli Autobus, il DEC eseguirà tutte le necessarie attività e redigerà il verbale delle operazioni svolte, ivi compresa la prova su strada degli Autobus. Le Parti potranno formulare per iscritto riserve sugli esiti, sulle modalità e sugli effetti della Verifica di Conformità nel relativo verbale; il DEC potrà assegnare al Fornitore un termine ragionevole per apportare eventuali correttivi alla Fornitura.
  - f) successivamente, definito il verbale e verificata la corretta esecuzione della Fornitura, ivi compresa l'eventuale esecuzione di correttivi alla Fornitura, il DEC trasmetterà il Certificato al Committente, che provvederà alla presa in consegna definitiva degli Autobus e alla immatricolazione degli stessi Autobus comunicandola al Fornitore, il quale emetterà la fattura come sopra previsto al comma 4.1.(ii); la fattura dovrà prevedere il pagamento del relativo importo entro 90 giorni d.f.f.m., ferma l'osservanza delle disposizioni previste per il conseguimento del contributo pubblico per l'acquisto degli Autobus;

- g) **entro 30 (trenta) giorni** dalla immatricolazione degli Autobus e subordinatamente al ricevimento da parte del Fornitore (i) della garanzia sugli Autobus e (ii) di tutte le certificazioni di legge e di Contratto, il Committente, qualora non emergano eventuali profili ostativi, restituirà al Fornitore la fideiussione di cui al precedente art. 9 del Contratto.
- h) quindi, il Committente procederà all'approvazione definitiva del Certificato; in mancanza di approvazione, lo stesso Certificato si intenderà comunque approvato decorsi 2 (due) anni dalla relativa trasmissione al Committente.

10.4. La Verifica di Conformità comporterà esclusivamente l'accettazione da parte del Committente dei vizi apparenti che risulteranno dal verbale. E' espressamente esclusa qualsiasi accettazione tacita e/o presunta anche in caso di presa in consegna degli Autobus effettuata senza formulare riserve, posto che le Parti sin da ora pattuiscono che qualsiasi consegna deve intendersi con riserva di ogni successiva verifica, come previsto al precedente art. 8 del Contratto.

#### **ART. 11 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

11.1. Il Fornitore si impegna a consentire in ogni momento al Committente e/o a soggetti terzi da questo incaricati, idonee verifiche sugli Autobus presso i propri uffici e/o stabilimenti.

#### **ART. 12 - VINCOLO DEGLI AUTOBUS**

12.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 223/2020 e dell'Allegato "A" alla DGR n. XI/3853 del 17/11/2020, recante "Vincoli di destinazione d' uso e di inalienabilità", le Parti di impegnano a far iscrivere sul certificato di proprietà e sulla carta di circolazione di ciascun Autobus la seguente dichiarazione: *"Questo autobus è stato finanziato con fondi pubblici per un ammontare di € xxxxx e pertanto non può essere destinato ad uso diverso dal trasporto pubblico locale e non può essere alienato, salvo specifiche autorizzazioni dell'Ente competente, per la intera vita tecnica del mezzo"*.

#### **ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

13.1. E' vietato il subappalto, come previsto nella normativa della gara di appalto della Fornitura.

#### **ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEI CREDITI**

- 14.1. E' vietata qualunque forma di cessione, anche parziale, del Contratto da parte del Fornitore e/o di subentro di soggetti terzi.
- 14.2. E' altresì vietata la cessione dei crediti, di cui al Contratto, da parte del Fornitore. E' altresì espressamente vietata la delegazione di pagamento.
- 14.3. Né il Contratto, né alcuno dei diritti, interessi, obblighi e crediti del Fornitore, potranno essere trasferiti o ceduti senza il preventivo consenso scritto del Committente.

#### **ART. 15 - RECESSO UNILATERALE**

- 15.1. Il Committente potrà recedere, in tutto o in parte, dal Contratto, ovvero ridurre l'oggetto dello stesso, sia prima che durante l'esecuzione della Fornitura, a suo insindacabile giudizio e senza giustificare le ragioni.
- 15.2. In tali casi il Committente dovrà esclusivamente rimborsare al Fornitore le ragionevoli spese documentate già effettuate per l'esecuzione della Fornitura alla data del recesso.
- 15.3. In deroga all'art. 109 CCP e all'art. 1671 Cod. Civ., è esclusa in ogni caso la corresponsione al Fornitore del mancato guadagno per la parte di Fornitura non eseguita.
- 15.4. Al Fornitore non è data alcuna facoltà di recesso, pena l'escussione della fideiussione di cui al precedente articolo 5 e il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

16.1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, CCP, il Committente potrà risolvere il Contratto qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a) l'appalto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106 CCP;
- b) è emersa a carico del Fornitore una delle situazioni sanzionate dall'art. 80, comma 1, CCP;
- c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati dall'art. 80 CCP.

16.2. Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il Committente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, nei seguenti casi:

- a) qualora durante l'esecuzione del Contratto emerga che il Fornitore non esegua a perfetta regola d'arte la Fornitura a causa di dolo o colpa grave;
- b) qualora non venga rispettato il termine di consegna degli Autobus;
- c) in caso di cambiamento nella titolarità del Fornitore (o della maggioranza delle azioni della stessa), anche per effetto di successione;
- d) qualora il Fornitore dovesse subire uno o più protesti o procedure esecutive o istanze di procedure concorsuali o liquidazione volontaria;
- e) in caso di inadempimento grave del Fornitore che faccia venir meno la fiducia del Committente circa i suoi futuri adempimenti;
- f) in caso di grave e/o reiterato inadempimento di una qualsiasi delle clausole di cui all'art. 11 (*Obblighi del Fornitore*) del Contratto.

16.3. In tutti i casi di risoluzione il Committente potrà procedere alla contestuale escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 15 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; restano ferme le previsioni procedurali dell'art. 108 CCP.

#### **ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

17.1. Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la risoluzione del Contratto.

17.2. Ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 s.m.i., il Fornitore indica quale conto corrente dedicato ove il Committente effettuerà i pagamenti del Corrispettivo a mezzo bonifico bancario a favore dello stesso Fornitore, i seguenti conti corrente:

BANCA	AGENZIA	ABI	CAB	C/C	CODICE IBAN

sui quali le persone delegate ad operare sono i Signori:

Cognome	Nome	Nato a	il	Residente a	Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--

#### **ART. 18 - COMUNICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO**

18.1 Perché siano valide ed efficaci ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il Contratto dovranno essere effettuate esclusivamente:

- quanto al Committente:

[\*] domiciliato presso la sede legale di [\*] - PEC [\*] - email [\*]

- quanto al Fornitore:

[\*] domiciliato presso la sede legale di [\*] - PEC [\*] - email [\*]

18.2 Il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale.

#### **ART. 19 - REGISTRAZIONE - SPESE CONTRATTUALI - TRATTAMENTO FISCALE**

19.1. Il Contratto, essendo il Corrispettivo assoggettato ad IVA, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso a cura e spese della Parte che ne abbia interesse; la registrazione è a tasa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986 e s.m.i.

19.2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese del Contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione, compresi, fiscali e tributari, nonché tutte le spese occorrenti, ivi compreso il rimborso delle spese di gara.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

20.1. Il Fornitore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14, del Regolamento UE 679/2016 - "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

20.2. Il Committente informa il Fornitore che il titolare del trattamento è il Committente e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il responsabile del trattamento è il dott. [\*].

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

21.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare in buona fede per evitare l'instaurarsi di controversie relative all'esecuzione del Contratto, ivi comprese quelle concernenti le riserve apposte sui documenti contabili, e a tentare ogni mezzo per il raggiungimento di un accordo bonario.

21.2. Nell'ipotesi di contrasto irrimediabile, qualsiasi controversia connessa o collegata al Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà inderogabilmente devoluta in via esclusiva al foro di Milano.

#### **ART. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

22.1. Il Fornitore prende atto che il Committente ha incaricato il dott. [\*\*\*] di svolgere le funzioni di DEC ad ogni effetto di legge e del Contratto.

#### **ART. 23 - DISCIPLINA DELLA FORNITURA - MODIFICHE AL CONTRATTO**

23.1. La Fornitura è disciplinata esclusivamente dal Contratto e dai Documenti Contrattuali; per quanto ivi non previsto o non richiamato, le Parti faranno riferimento:

- a) alla DGR n. XI/4343 del 22/02/2021;
- b) alle disposizioni normative e di regolamentari vigenti in materia di autobus per servizi di TPL; e
- c) al CCP e al Codice Civile.

- 23.2. Sono espressamente derogate tutte le disposizioni normative, di legge o regolamento, qualora derogabili, che siano in contrasto con le previsioni del Contratto e/o dei Documenti Contrattuali.
- 23.3. Il Contratto non potrà essere modificato che mediante atto scritto, a pena di invalidità delle modifiche apportate.

\*\*\*

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto, frutto di procedura ad evidenza pubblica, è stipulato nell'ambito della rispettiva attività di impresa e che, pertanto, non sussistono specifiche clausole da confermare e sottoscrivere espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.

IL COMMITTENTE

IL FORNITORE